

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE-APT DELLA BASILICATA INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018. ANNUALITÀ ECONOMICA 2020 (ART. 8, COMMA 1 E ART. 66 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2018)

Premesso che

- in data 17 dicembre 2020 è stata stipulata l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'A.P.T. - Annualità economica 2020
- il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.P.T., con verbale n. 13 del 18 dicembre 2020, ha certificato la compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo stipulata il 17 dicembre 2020 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge
- con deliberazione del Direttore Generale n. 236 del 21 dicembre 2020 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'A.P.T. - Annualità economica 2020

il giorno 28 del mese di dicembre dell'anno 2020, in video collegamento via web ha avuto luogo l'incontro della delegazione trattante dell'Agenzia di Promozione Turistica-A.P.T., così costituita:

Delegazione di parte datoriale, nella persona del **Direttore Generale**, ing. Antonio Nicoletti

Delegazione di parte sindacale nelle persone di:

OO.SS. TERRITORIALI

UIL-FP Basilicata - Giuseppe Verrastro

CGIL-FP Potenza - Carmen Sabbatella

CISL- FP Basilicata - Giovanni Sarli
(delega a Marcella Di Feo)

R.S.U.

Stefania Bruni

Marcella Di Feo

Leonardo Bolettino

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA



Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato testo del Contratto Collettivo Decentrato del personale non dirigente dell'A.P.T. integrativo del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018_Annualità economica 2020, sottoscritto in data 17 dicembre 2020

Il Collegio dei Revisori del Conto dell'A.P.T. con verbale n. 13 del 18 dicembre 2020, ha verificato la compatibilità dei costi davanti dell'ente di contratto collettivo decentrato integrativo stipulato il 17 dicembre 2020 con i vincoli di bilancio e con quelli davanti dell'applicazione della norma di legge.

La Delegazione del Direttore Generale n. 25 del 21 dicembre 2020 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'A.P.T. - Annualità economica 2020.

Il giorno 28 del mese di dicembre dell'anno 2020, l'attuale collegamento via web è stato luogo l'adempimento della delegazione trattata dall'agenzia di promozione Territoriale A.P.T. così costituita:

Delegazione di parte datoriale, nella persona del Direttore Generale, ing. Antonio Nicoletti

Delegazione di parte sindacale nelle persone di:

- CGI - FP Pioniera - Carmen Scabellato
- CISL - FP Basilicata - Giovanni Sali (Maresca e Maresca Di Feo)
- UIL - FP Basilicata - Giuseppe Varrasato


Delegazione di parte sindacale nelle persone di:








- Maresca Di Feo
- Leonardo Bolelino

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials: AK, J, M, S]

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE-APT DELLA BASILICATA
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
SOTTOSCRITTO IL 21.05.2018 _ ANNUALITÀ ECONOMICA 2020
(ART. 8, COMMA 1 E ART. 68 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI 2018)**


JK FPC






      

Art. 1 – Premessa

1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (c.c.n.l.) del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali è stato sottoscritto in via definitiva il 21.05.2018 a valere sul triennio 2016/2018, ed è stato recepito dall'A.P.T. con deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 15.06.2018.
2. Il suddetto c.c.n.l. ha introdotto importanti modifiche/integrazioni/specificazioni con riferimento a tutta una serie di istituti oggetto di contrattazione decentrata integrativa, che necessitano di una attenta riflessione e di un approfondito confronto fra le parti.
3. Per ragioni contingenti, finora le parti non hanno potuto procedere a tale confronto, limitandosi a disciplinare, nei contratti collettivi decentrati integrativi relativi alle annualità 2018 e 2019, alcuni soltanto dei suddetti istituti; per cui, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del c.c.n.l. 21.05.2018, convengono sulla necessità di avviare entro il prossimo mese di gennaio le trattative per la definizione del contratto decentrato normativo integrativo del c.c.n.l. del 21.05.2018, che dovrà contenere una disciplina puntuale e compiuta di tutti gli istituti giuridici - con i conseguenti riflessi economici - previsti dalla contrattazione nazionale.
4. Tuttavia, nelle more della stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo di cui sopra, le parti convengono sulla necessità di procedere alla stipula di un contratto collettivo decentrato integrativo (c.c.d.i.) relativo all'utilizzo delle risorse del Fondo delle Risorse Decentrate 2020 costituito dall'Agenzia con la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 09.12.2020.
5. Le parti convengono, altresì, sulla opportunità che in tale c.c.d.i. si proceda anche alla specificazione dei criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di posizione organizzativa e alla definizione di fasce temporali di flessibilità ulteriori rispetto a quelle già adottate dall'A.P.T.

Art. 2 – Ambito di applicazione e durata

1. Il presente c.c.d.i. si applica a tutto il personale non dirigente dell'Agenzia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato e/o distaccato presso l'A.P.T. e ha per oggetto:
 - (1) la definizione, per l'anno 2020, dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del c.c.n.l. del 21.05.2018 tra le diverse modalità di utilizzo previste dall'art. 68 dello stesso c.c.n.l.;
 - (2) la specificazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v), del c.c.n.l. del 21.05.2018, dei criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di posizione organizzativa;
 - (3) la definizione, ai sensi dell'art. 27 del c.c.n.l. del 21.05.2018 e della normativa emergenziale in materia di COVID-19, di fasce temporali di flessibilità ulteriori rispetto a quelle già adottate dall'A.P.T.
2. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto le parti rinviano al c.c.n.l. del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e a quelli precedenti per le parti ancora in vigore, nonché alle disposizioni dei c.c.d.i. 2018 e 2019 (in materia di missioni, buoni pasto, etc.) in quanto compatibili.

3. In considerazione del suo oggetto e di quanto detto in premessa, il presente contratto ha validità, per la parte economica, per l'anno 2020, e, per la parte normativa, fino alla stipula del contratto integrativo normativo di cui in premessa.

Art. 3 – Fondo risorse decentrate art. 67 CCNL 21.05.2018

1. Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è stato costituito dall'A.P.T. ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e quantificato in € 208.271

FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 (ARTT. 67 CCNL 21.05.2018)	
RISORSE STABILI ART. 67, COMMI 1 E 2, CCNL 21.05.2018	IMPORTO
Unico importo consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 2018	€ 127.378
Incremento art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 2018	€ 1.436
Incremento art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 2018	€ 1.498
TOTALE RISORSE STABILI	€ 130.312
RISORSE VARIABILI ART. 67, COMMA 3, CCNL 21.05.2018	IMPORTO
Risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999 [art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL 2018]	€ 12.524
Risorse stanziati ai sensi del comma 4 (incremento max 1,2% monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza) [art. 67, comma 3, lettera h), del CCNL 2018]	€ 5.600
Risorse stanziati ai sensi del comma 5 lettera b) per il conseguimento di obiettivi definiti nel piano della performance [art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL 2018]	€ 59.735
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 77.859
TOTALE RISORSE FONDO 2020	€ 208.171

2. L'importo del fondo potrà essere rideterminato ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del C.C.N.L. del 21.05.2018 a seguito della rendicontazione delle risorse del Fondo 2019, nel qual caso le ulteriori risorse che si saranno rese disponibili andranno ad incrementare, *una tantum*, le risorse destinate al finanziamento della *performance* organizzativa di cui al successivo art. 4.

Art. 4 – Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2020 (art. 68 CCNL 21.05.2018)

1. Le risorse stabili del Fondo 2020 (€ 130.312) risultano, in parte, già impegnate per il finanziamento dei differenziali di progressione economica consolidati e dei trattamenti economici fissi di cui all'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. del 21.05.2018 (€ 68.070), per cui non sono disponibili alla contrattazione integrativa.

2. Le risorse decentrate disponibili per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 68, comma 2, del C.C.N.L. del 21.05.2018, per l'anno 2020, ammontano, quindi, a complessivi €140.101, di cui € 62.242 corrispondenti alle risorse stabili residue ed € 77.859 corrispondenti alle risorse variabili.

3. In considerazione di quanto indicato ai precedenti commi, la ripartizione delle risorse decentrate, nella misura indicata all'art. 3, è quella di seguito riportata:

[Handwritten signatures and initials]







UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 (ART. 68 CCNL 21.05.2018)	
RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (ART. 68, COMMA 1, CCNL 2018)	IMPORTO
- Differenziali progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni precedenti) (art. 68, comma 1, del CCNL 2018)	€ 57.918
- Indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL 22.01.2004)	€ 10.152
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	€ 68.070
RISORSE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (ART. 68, COMMA 2, CCNL 2018)	IMPORTO
- Progressioni economiche orizzontali annualità 2020 (art. 16 del CCNL 2018)	€ 1.618
- Indennità di specifica responsabilità (art 70-quinquies CCNL 2018)	€ 28.500
- indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 14.09.2000)	€ 13.560
- Premi correlati alla <i>performance</i> organizzativa e individuale (art. 68, comma 2, lettere a) e b) e art. 69, CCNL 2018), di cui:	€ 96.423
- premi correlati alla <i>performance</i> organizzativa (art. 68, comma 2, lett. a), CCNL 2018)	€ 57.854
- premi correlati alla <i>performance</i> individuale (art. 68, comma 2, lett. b), CCNL 2018)	€ 30.855
- differenziale del premio individuale (art. 69 CCNL 2018)	€ 7.714
TOTALE RISORSE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	€ 140.101
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2020	€ 208.171

Art. 5 – Nuove progressioni economiche orizzontali (art. 16 CCNL 21.05.2018)

1. Le risorse destinate a finanziare la progressione economica all'interno della categoria sono determinate nell'importo di € 1.618 corrispondente alla presumibile spesa necessaria per l'attribuzione della nuova posizione economica al 50% degli aventi diritto alla data del 31.12.2019.

2. Considerato il limitato numero di dipendenti dell'Agenzia, che talvolta porta all'individuazione di una sola unità in possesso dei requisiti per l'attribuzione della posizione economica superiore e al fine di non svantaggiare il personale che si trovi in tale condizione, si conferma quanto definito nei C.C.D.I. 2018 e 2019 e, cioè, che *"nell'applicazione della percentuale sul numero di aventi diritto (...), in caso di determinazione decimale inferiore all'unità (da 0,1 a 0,9) si arrotonda sempre all'unità superiore"*.

3. Le progressioni economiche saranno attribuite sulla base dei medesimi criteri definiti nel C.C.D.I. 2018 e utilizzati per gli anni 2018 e 2019 (All. 1) e avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Art. 6 – Indennità specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.05.2018)

1. Per il finanziamento dell'indennità di specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del c.c.n.l. del 21.05.2018 sono stanziate le risorse, dell'importo di € 28.500, necessarie per remunerare gli incarichi già formalmente attribuiti al personale delle categorie B, C e D non incaricato di posizione organizzativa, negli importi definiti dal c.c.d.l. 2019 entro il limite stabilito dallo stesso art. 70-quinquies del c.c.n.l. del 21.05.2018, e precisamente:

- € 2.300 per il personale della categoria B
- € 2.700 per il personale della categoria C
- € 3.000 per il personale della categoria D

Art. 7 – Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.05.2018)

1. Per il finanziamento dell'indennità condizioni di lavoro prevista dall'art. 70-bis del c.c.n.l. del 21.05.2018 sono state stanziate le risorse, dell'importo di € 13.560, necessarie per remunerare le attività disagiate e/o esposte a rischi e/o implicanti il maneggio di valori analiticamente riportate nell'elenco allegato al presente contratto (All. 2) e negli importi ivi definiti nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso art. 70-bis del c.c.n.l. del 21.05.2018.

2. Conformemente a quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 70-bis del c.c.n.l. del 21.05.2018 l'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo servizio e, quindi, di svolgimento delle attività, stimando convenzionalmente in venti le giornate mensili utili per il calcolo nel caso di orario articolato su cinque giornate e in venticinque per l'orario articolato su sei giornate.


**Art. 8 – Performance organizzativa e individuale
(art. 68, comma 2, lettere a) e b) e art. 69 CCNL 21.05.2018)**


1. Le risorse complessivamente stanziate per remunerare la *performance* del personale dell'Agenzia nel 2020 ammontano ad € 96.423,00, di cui € 18.564 corrispondenti alle risorse stabili residue dopo gli utilizzi di cui agli articoli precedenti ed € 77.859 corrispondenti alle risorse variabili del fondo.


2. Le suddette risorse sono destinate

- ✓ per il 60%, al finanziamento dei premi correlati alla *performance* organizzativa di cui all'art. 68, comma 2, lettera a), del c.c.n.l. del 21.05.2018 (€57.854,00);
- ✓ e, per il 40%, al finanziamento dei premi correlati alla *performance* individuale di cui all'art. 68, comma 2, lettera a), del c.c.n.l. del 21.05.2018 e del differenziale del premio individuale di cui all'art. 69 dello stesso c.c.n.l. del 21.05.2018 (€ 38.569) secondo le percentuali di seguito indicate:
 - ✓ 80% - premi correlati alla *performance* individuale (€ 30.855);
 - ✓ 20% - differenziale del premio individuale (€ 7.714).

3. L'attribuzione di tutti i premi è subordinata all'esito del processo di valutazione e misurazione della *performance* dell'A.P.T. per l'anno 2020 secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMVP) adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 74 dell'11.05.2020.


VIC EPC





4. I criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla *performance* organizzativa e alla *performance* individuale sono quelli riportati nelle tabelle allegate (All. 3 e All. 4), mentre i criteri per l'attribuzione del differenziale del premio individuale sono riportati al successivo art. 9 del presente contratto.

Art. 9 – Differenziale del premio individuale (art. 69 CCNL 21.05.2018)

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 69 del c.c.n.l. del 21.05.2018, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate secondo quanto previsto dal richiamato SMVP dell'Agenzia, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lettera b), dello stesso c.c.n.l. del 21.05.2018, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente.

2. Per l'anno 2020 tale maggiorazione - che, in base alla disposizione contrattuale di riferimento, non può essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti a tutto il personale valutato positivamente secondo il suddetto SMVP - viene determinata nella misura del 50% del valore medio pro-capite di cui sopra e riconosciuta ad una limitata quota massima di personale valutato, determinata nel 50% del personale che consegue la valutazione più elevata secondo quanto previsto dal SMVP, collocandosi nella fascia di merito A (fascia di eccellenza - 9/10 punti).

3. In caso di parità di punteggio, le risorse destinate alla maggiorazione del premio individuale saranno distribuite fra tutti gli aventi diritto, rideterminando proporzionalmente l'entità della maggiorazione.

4. Le parti concordano che le risorse destinate dal presente contratto al differenziale del premio individuale (€7.714) saranno incrementate dei residui delle risorse complessivamente destinate alla *performance* organizzativa ed individuale che non siano attribuite in conseguenza della differenziazione delle valutazioni o per qualsiasi altra causa.

Art. 10 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa (art. 7, comma 4, lett. v), del CCNL 21.05.2018)

1. Si conferma, per l'anno 2020, che la retribuzione di risultato da corrispondere ai dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa è determinata nella misura massima del 30% della retribuzione di posizione.

2. L'attribuzione della retribuzione di risultato è subordinata all'esito del processo di valutazione e misurazione della *performance* dell'A.P.T. per l'anno 2020 secondo il richiamato SMVP e, quindi, in relazione sia alla *performance* organizzativa (per il 60%) che alla *performance* individuale (40%) e, per entrambe, secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Fascia SMVP	Premialità
A - fascia di eccellenza (9/10)	100%
B - fascia alta (7/8,9)	90%
C - fascia media (6/6,9)	80%
D - fascia bassa (4/5,9)	60%

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right with the initials 'VLL' and 'FPC' written vertically next to it.]

Art. 11 - Fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita – covid 19


1. In considerazione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in specifica attuazione delle più recenti disposizioni dettate dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020 e dal D.P.C.M. del 03.12.2020, è prevista, fino al 15.01.2020, salvo proroga delle disposizioni normative di riferimento, l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate dall'A.P.T.






2. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e allo scopo di evitare di concentrare l'accesso ai luoghi di lavoro in presenza nella stessa fascia oraria, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le attuali fasce temporali di flessibilità sia in entrata che in uscita sono aumentate di mezz'ora, consentendo così

- l'entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e, nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- l'uscita dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e, nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

3. In relazione all'aumento delle fasce temporali di cui al precedente comma, la fascia di presenza obbligatoria viene rimodulata come segue: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e, nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

4. Resta fermo l'obbligo di recuperare l'eventuale debito orario nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento ai sensi dell'art. 27, comma 3, del C.C.N.L. del 21.05.2018.


VIC FPC

Art. 11 - Fasi di flessibilità orari in entrata e in uscita - Govv. 11

1. In considerazione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in seguito all'attuazione delle più recenti disposizioni emanate dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 18/10/2020 e dal D.P.C.M. del 03/12/2020, è prevista, fino al 15/01/2021, l'adozione di fasce temporali di lavoro flessibile in entrata e in uscita in modo da ottimizzare le risorse umane e garantire la continuità del servizio.

2. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di lavoro e allo scopo di evitare di compromettere l'accesso ai luoghi di lavoro in presenza nella stessa fascia oraria, ferma restando la necessità di assicurare la continuità del servizio amministrativo e le altre conclusioni dei procedimenti, gli attuali fasce lavorative di flessibilità sia in entrata che in uscita sono aumentate di mezz'ora, consentendo così:

- l'entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e, nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- l'uscita dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e, nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

3. In relazione all'aumento delle fasce temporali di cui al precedente comma, la fascia di presenza obbligatoria viene ristretta come segue: dalle ore 9.30 alle ore 13.00, nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

4. Resta fermo l'obbligo di recuperare l'eventuale debito orario nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento di cui all'art. 27, comma 2, del c.c.n.l. del 21/05/2018.

[Handwritten signature]
UIC
FPC

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]